Via Giorgione n°106 - 00147 Roma e-mail:entrate.regionali@uilpa.it

f Uilpa Entrate

Roma, 14 febbraio 2020

All' Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale Lazio

Alle DD.PP. di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

Oggetto: trasmissione delle informative di reato

Si trasmette la presente al fine di segnalare una prassi "anomala", seguita dagli Uffici Controlli delle DP di Roma in contrasto con altre realtà e, a parere della scrivente organizzazione sindacale, con la normativa e le circolari di riferimento.

Infatti, si rileva come l'obbligo di trasmettere le informative di reato ai sensi delle disposizioni del c.p.p., con particolare riguardo alle frequenti ipotesi di violazioni delle norme penali di cui al D. Lgs. 74/2000 e successive modifiche, comporti, di fatto, il trasferimento di un obbligo di sottoscrizione delle denunce penali in capo ai funzionari addetti alla predisposizione di avvisi di accertamento sottoscritti dal direttore o da altri delegati, mentre il dirigente si limita a sottoscrivere la "nota" di trasmissione alla Procura competente.

E' evidente come tale prassi operativa sia in palese contrasto con le norme basilari riguardanti il procedimento amministrativo e con le istruzioni operative previste dalla condivisibile circolare n. 154 del 4/8/2000, dell'ex Ministero delle Finanze, con cui furono illustrate le principali novità derivanti dall'introduzione del D. Lgs. n. 74/2000 in materia di reati tributari.

La UILPA, già in passato e per altre Direzioni Regionali, ha evidenziato che il punto 7 della citata circolare, peraltro non superato da successiva prassi, chiarisce che l'obbligo di denuncia e, di conseguenza, le responsabilità penali connesse alla sua eventuale omissione incombono sui dirigenti, o sui responsabili di unità organizzative (Poer, art. 17, art. 18).

E' del tutto evidente che la sottoscrizione dell'informativa di reato incombe al funzionario esclusivamente in sede di verifica esterna, e non per motivi logistici, in ragione della nota di incarico rilasciata che conferisce specifici poteri di polizia tributaria limitati all'attività di verifica, sulla base degli artt. 51 del DPR 633/1972 (in materia di IVA) e 31 del DPR 600/1973 in materia di Imposte dirette. Anche in relazione all'imposta di registro, analogo rinvio è dettato dall'art. 53 bis del DPR 131/1986.

E' ovvio che tale previsione, sia sotto il profilo giuridico che "organizzativo", sottolinea e focalizza la corretta imputazione della responsabilità anche penale. Una diversa "attribuzione", quindi, sposta indebitamente la responsabilità su soggetto a cui non compete, con la duplice conseguenza negativa che il funzionario non titolare di delega di firma dell'atto tributario è gravato da responsabilità (anche penale) non sua. Ne consegue, inoltre, che la correttezza procedurale della stessa segnalazione potrebbe risultarne inficiata sotto il profilo della correttezza giuridica. Non da ultimo, si esporrebbe, indebitamente, il funzionario alla possibile "contro querela" da parte del contribuente che potrebbe anche far caducare gli effetti della stessa denuncia in quanto il soggetto che firma la segnalazione penale non è, di fatto, titolato a farlo.

Riguardo alla problematica esposta, si richiama anche il riscontro positivo della D.R. Marche, che con **nota 20148 del 28-07-2017** ha confermato la correttezza di tale impostazione fornendo apposite indicazioni operative a tutte le Direzioni Provinciali.

Tutto ciò evidenziato, la scrivente O.S. invita codesta Direzione Regionale ad esercitare i superiori poteri organizzativi e di controllo finalizzati a riportare correttezza giuridica, organizzativa e di assunzione di responsabilità nella suddetta materia.

Si resta in attesa di riscontro.

Saluti,

Il Coordinamento Regionale UILPA Entrate Lazio